

**Rapporto esplicativo  
sul controprogetto diretto del Consiglio federale all'iniziativa popolare «No all'allevamento intensivo in Svizzera (Iniziativa sull'allevamento intensivo)»**

del 12 agosto 2020

---

## Compendio

*Il 17 settembre 2019 è stata presentata con 106 125 firme valide l'iniziativa popolare «No all'allevamento intensivo in Svizzera (Iniziativa sull'allevamento intensivo)». Tale iniziativa chiede che la protezione della dignità degli animali nell'ambito della detenzione a scopo agricolo venga inserita nella Costituzione. Tale inclusione dovrebbe comprendere anche che tali animali non siano oggetto di «allevamento intensivo». La Confederazione dovrebbe stabilire criteri riguardanti in particolare il ricovero e la cura rispettosi dell'animale, l'accesso a spazi esterni, la macellazione e le dimensioni massime del gruppo per stalla. Inoltre la Confederazione dovrebbe emanare prescrizioni in materia di importazione di animali e prodotti animali a fini alimentari che tengano conto del nuovo articolo della Costituzione. Infine l'iniziativa chiede che vengano stabiliti requisiti relativi alla dignità dell'animale almeno corrispondenti a quelli delle direttive Bio Suisse 2018. Le disposizioni da emanare dovrebbero prevedere termini transitori di 25 anni al massimo.*

*Il 29 gennaio 2020 il Consiglio federale si è espresso a favore della presentazione di un controprogetto diretto a livello di Costituzione da contrapporre all'«Iniziativa sull'allevamento intensivo». Tale controprogetto prevede che la protezione del «benessere» venga inclusa nella Costituzione come principio generale per tutti gli animali. In questo modo si è spinto oltre quanto richiesto dall'iniziativa, che riguarda invece esclusivamente gli animali destinati alla detenzione a scopo agricolo. Per quanto riguarda gli animali da reddito il controprogetto riprende tre aspetti centrali dell'iniziativa: il ricovero adeguato alle loro esigenze, la possibilità di uscire regolarmente all'aperto e le condizioni di macellazione rispettose degli animali. Rinuncia invece all'inclusione nella Costituzione delle direttive di diritto privato Bio Suisse 2018 richiesta invece dall'iniziativa. Con il controprogetto diretto il Consiglio federale intende tenere conto dell'elevata importanza che viene attribuita sia dalla popolazione sia dalla politica al benessere degli animali, e ai metodi di produzione delle derrate alimentari. In caso di adozione del controprogetto diretto, il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento un messaggio con proposte per l'attuazione delle nuove disposizioni costituzionali a livello legislativo.*

*La procedura di consultazione sul controprogetto diretto si svolgerà dal 12 agosto 2020 al 20 novembre 2020. L'adozione del messaggio è prevista per il secondo trimestre del 2021. La votazione popolare si svolgerà presumibilmente nel 2022 o nel 2023.*

## **Indice**

<b>Compendio</b>	<b>2</b>
<b>1. Situazione iniziale</b>	<b>4</b>
<b>2. Forma, validità e contenuto dell'iniziativa</b>	<b>4</b>
2.1 Aspetti formali e validità	4
2.1.1 Testo dell'iniziativa	4
2.1.2 Riuscita formale e termini di trattazione	5
2.1.3 Validità	5
2.2 Obiettivi e contenuto	5
<b>3. Contesto politico</b>	<b>6</b>
3.1 Principali basi giuridiche con riferimento all'iniziativa	7
3.1.1 Legislazione sulla protezione degli animali	7
3.1.2 Legislazione sull'agricoltura	7
3.1.3 Legislazione sulla protezione dell'ambiente	8
3.1.4 Legislazione sulla protezione delle acque	8
3.1.5 Diritto della pianificazione del territorio	9
3.1.6 Altre iniziative popolari annunciate	9
3.2 Sviluppi previsti negli ambiti politici interessati dall'iniziativa	10
3.2.1 Protezione degli animali	10
3.2.2 Sviluppo della politica agricola	10
<b>4. Valutazione degli obiettivi dell'iniziativa</b>	<b>11</b>
4.1 Dignità dell'animale nell'ambito della detenzione a scopo agricolo	11
4.2 Definizione di criteri	12
4.3 Emanazione di prescrizioni in materia di importazione	12
4.4 Adozione delle direttive Bio Suisse come standard minimo	12
4.5 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera	13
<b>5. Controprogetto diretto</b>	<b>14</b>
5.1 Aspetti generali	14
5.2 Testo	16
5.3 Commento ai singoli capoversi	16
<b>6. Conseguenze</b>	<b>18</b>
<b>7. Compatibilità del controprogetto con gli impegni internazionali della Svizzera</b>	<b>20</b>

## 1. Situazione iniziale

L'iniziativa popolare «No all'allevamento intensivo in Svizzera (Iniziativa sull'allevamento intensivo)», lanciata il 12 giugno 2018, è stata presentata con 106 125 firme valide il 17 settembre 2019. L'iniziativa è promossa da Sentience Politics, associazione impegnata nel miglioramento delle condizioni di vita degli animali. L'obiettivo dell'iniziativa è la protezione della dignità degli animali nell'ambito della detenzione a scopo agricolo, includendo anche che non siano oggetto di «allevamento intensivo».

Il 29 gennaio 2020 con una decisione di principio il Consiglio federale ha stabilito di respingere l'iniziativa e di contrapporle un controprogetto diretto.

## 2. Forma, validità e contenuto dell'iniziativa

### 2.1 Aspetti formali e validità

#### 2.1.1 Testo dell'iniziativa

Il testo dell'Iniziativa sull'allevamento intensivo recita:

«La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:

*Art. 80a* Detenzione di animali a scopo agricolo

<sup>1</sup> La Confederazione tutela la dignità dell'animale nell'ambito della detenzione a scopo agricolo. La dignità dell'animale include il diritto di non essere oggetto di allevamento intensivo.

<sup>2</sup> L'allevamento intensivo consiste nell'allevamento industriale finalizzato alla produzione più efficiente possibile di prodotti animali, nell'ambito del quale il benessere degli animali è leso sistematicamente.

<sup>3</sup> La Confederazione stabilisce criteri riguardanti in particolare il ricovero e la cura rispettosi dell'animale, l'accesso a spazi esterni, la macellazione e le dimensioni massime del gruppo per stalla.

<sup>4</sup> La Confederazione emana prescrizioni sull'importazione di animali e di prodotti animali a fini alimentari che tengono conto del presente articolo.

*Art. 197 n. 12<sup>2</sup>*

*12. Disposizioni transitorie dell'art. 80a (Detenzione di animali a scopo agricolo)*

<sup>1</sup> Le disposizioni d'esecuzione relative alla detenzione di animali a scopo agricolo secondo l'articolo 80a possono prevedere termini transitori di 25 anni al massimo.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> Il numero definitivo delle presenti disposizioni transitorie sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

<sup>2</sup> La legislazione d'esecuzione deve stabilire requisiti relativi alla dignità dell'animale che corrispondono almeno a quelli delle direttive Bio Suisse 2018<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Se entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 80a la legislazione d'esecuzione non è entrata in vigore, il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni d'esecuzione mediante ordinanza.»

### **2.1.2 Riuscita formale e termini di trattazione**

L'«Iniziativa sull'allevamento intensivo» è stata presentata il 17 settembre 2019. Mediante la decisione del 15 ottobre 2019<sup>4</sup> la Cancelleria federale ne ha constatato la riuscita formale con 106 125 firme valide.

L'iniziativa è stata presentata sotto forma di progetto elaborato. Il Consiglio federale sottopone al Parlamento un relativo controprogetto diretto. Ai sensi dell'articolo 97 capoverso 2 della legge del 13 settembre 2002 sul Parlamento (LParl, RS 171.10), il Consiglio federale deve presentare al Parlamento un disegno di decreto federale e il relativo messaggio entro il 17 marzo 2021. A causa della pandemia da coronavirus e dell'ordinanza del 20 marzo 2020<sup>5</sup> concernente la sospensione dei termini per le domande di referendum e le iniziative popolari federali questo termine viene prorogato fino al 28 maggio 2021. L'Assemblea federale ha tempo fino al 28 maggio 2022 per decidere in merito all'iniziativa popolare; può prorogare tale scadenza di un anno se almeno una Camera si è pronunciata per un controprogetto o per un disegno di atto legislativo strettamente connesso all'iniziativa (art. 100 e 105 cpv. 1 LParl).

### **2.1.3 Validità**

L'iniziativa soddisfa i requisiti di validità previsti dall'articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.):

- a. è formulata sotto forma di progetto interamente elaborato e soddisfa le esigenze di unità della forma;
- b. tra i singoli elementi dell'iniziativa sussiste un nesso materiale e pertanto soddisfa le esigenze di unità della materia;
- c. non viola alcuna disposizione cogente del diritto internazionale e pertanto rispetta le esigenze di compatibilità con tale diritto.

L'iniziativa deve quindi essere dichiarata valida.

## **2.2 Obiettivi e contenuto**

Per il comitato dell'iniziativa, l'«allevamento intensivo» non è responsabile solo di immense sofferenze causate agli animali, ma è anche all'origine di problemi per l'ambiente (inquinamento idrico, emissioni di gas ad effetto

<sup>3</sup> Le direttive di Bio Suisse per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma, versione del 1<sup>o</sup> gennaio 2018, sono consultabili al seguente indirizzo Internet: [www.bio-suisse.ch](http://www.bio-suisse.ch)

<sup>4</sup> FF 2019 5745

<sup>5</sup> RU 2020 847

serra, consumo inefficiente di risorse naturali, ecc.) e la salute umana (ad es. in seguito al consumo eccessivo di derrate alimentari di origine animale o lo sviluppo di resistenze agli antibiotici come conseguenza dell'impiego eccessivo di antibiotici nell'allevamento intensivo)<sup>6</sup>.

Per «allevamento intensivo» ai sensi del progetto di Costituzione si intende l'allevamento industriale finalizzato alla produzione più efficiente possibile di prodotti animali, nell'ambito del quale il benessere degli animali è lesa sistematicamente.

L'accettazione dell'iniziativa significherebbe sancire esplicitamente nella Costituzione l'obiettivo di proteggere la dignità degli animali nell'ambito della detenzione a scopo agricolo. Ciò escluderebbe l'«allevamento intensivo». La Confederazione dovrebbe stabilire criteri riguardanti in particolare un ricovero adeguato alle esigenze degli animali e una cura rispettosa, l'accesso a spazi esterni, condizioni di macellazione rispettose degli animali e le dimensioni massime del gruppo per stalla. Inoltre dovrebbe emanare prescrizioni in materia di importazione di animali e prodotti animali a fini alimentari che tengano conto del nuovo articolo della Costituzione.

L'iniziativa chiede inoltre che vengano stabiliti requisiti relativi alla dignità dell'animale che corrispondano almeno a quelli delle direttive Bio Suisse 2018<sup>7</sup>. Il legislatore avrà tempo 3 anni per emanare le disposizioni richieste. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio federale sarà tenuto a emanare le disposizioni richieste mediante ordinanza. Le disposizioni che verranno emanate potranno prevedere termini transitori di 25 anni al massimo.

### **3. Contesto politico**

L'iniziativa attiene principalmente alla legislazione sulla protezione degli animali, la legislazione sull'agricoltura e la politica commerciale, ma interessa anche la politica ambientale e la pianificazione territoriale. Sia la popolazione sia la politica attribuiscono grande importanza al benessere degli animali, alla loro provenienza e ai metodi di produzione di derrate alimentari. Ne sono la dimostrazione da un lato il gran numero di interventi parlamentari presentati negli ultimi anni in questo ambito, e dall'altro anche la crescente domanda di prodotti biologici<sup>8</sup> e il breve tempo con cui sono state raccolte le firme necessarie per la riuscita formale dell'iniziativa. Anche la politica agricola 2022+ (PA22+) intende promuovere in maniera più mirata il benessere animale e ora anche la salute degli animali (v. punto 3.2.2).

<sup>6</sup> V. <https://massentierhaltung.ch> > Argomenti > Documento di sintesi pag. 5 segg. (visualizzato l'11 febbraio 2020).

<sup>7</sup> Vedi nota a piè di pagina 3.

<sup>8</sup> Fonte: «Bio in cifre 2018», <https://www.bio-suisse.ch> > Su di noi > Media > Bio in cifre > Bio in cifre 2018.

### **3.1 Principali basi giuridiche con riferimento all'iniziativa**

#### **3.1.1 Legislazione sulla protezione degli animali**

L'articolo 80 Cost. incarica la Confederazione di emanare prescrizioni sulla protezione degli animali. Tale incarico viene attuato con la legislazione sulla protezione degli animali. La legge sulla protezione degli animali persegue lo scopo di tutelare la dignità e il benessere degli animali (art. 1 della legge sulla protezione degli animali, LPAn, RS 455). Chi si occupa di animali deve tener conto adeguatamente dei loro bisogni e, nella misura in cui lo scopo della loro utilizzazione lo consenta, provvedere al loro benessere (art. 4 LPAn). Chi detiene un animale o lo accudisce deve nutrirlo e curarlo adeguatamente, garantirgli l'attività e la libertà di movimento necessarie al suo benessere e, per quanto necessario, offrirgli un ricovero (art. 6 LPAn). Tutte le prescrizioni si riferiscono al benessere del singolo animale e devono essere soddisfatte indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda.

#### **3.1.2 Legislazione sull'agricoltura**

L'articolo 104 capoverso 3 lettera b Cost. stabilisce che la Confederazione promuove mediante incentivi economicamente redditizi le forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell'ambiente e degli animali. Ai sensi dell'articolo 1 della legge sull'agricoltura (LAgr, RS 910.1) la Confederazione opera affinché l'agricoltura, tramite una produzione ecologicamente sostenibile e concorrenziale, contribuisca efficacemente tra l'altro al benessere degli animali. Il rispetto dei requisiti in materia di protezione degli animali fa parte della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER), ed è ai sensi dell'articolo 70a LAgr una delle condizioni per i pagamenti diretti in agricoltura. L'attuazione delle prescrizioni della PER è sottoposta a verifica regolare.

Dagli anni 90 gli agricoltori svizzeri hanno la possibilità di partecipare ai programmi per «Sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali» (programma «SSRA»)<sup>9</sup> e «Uscita regolare all'aperto degli animali da reddito» (programma «URA»)<sup>10</sup>. Questi programmi prevedono requisiti più elevati per il benessere animale di quanto prevedano gli standard minimi della legislazione sulla protezione degli animali.

I programmi «URA» e «SSRA», promossi da anni con l'erogazione di finanziamenti, sono ampiamente diffusi grazie alla loro buona attuabilità, il che indica complessivamente un'elevata accettazione. Nel caso del programma «URA» la percentuale di partecipazione nel 2018 è arrivata complessivamente al 77 % degli animali calcolati in unità di bestiame grasso (UBG); si punta ora a una partecipazione dell'80 % entro il 2021. Nel caso del programma

<sup>9</sup> Cfr. art. 74 dell'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD, RS 910.13).

<sup>10</sup> Cfr. art. 75 OPD.

«SSRA» si è arrivati nel 2018 al 60 % delle UBG<sup>11</sup>. Tuttavia malgrado la lunga durata, i programmi non si sono finora imposti del tutto e sussistono grandi differenze nelle quote di partecipazione per animale. Mentre nel 2018 meno dell'83 % dei bovini, l'88 % degli ovini e il 79 % dei caprini, sempre con il calcolo in UBG, sono stati tenuti nell'ambito del programma «URA», la partecipazione è stata del 50 % nel caso dei suini e del 41 % nel caso del pollame da reddito. Nel caso del programma «SSRA» la partecipazione è stata del 58 % per i bovini, del 44 % per i caprini, del 66% per i suini e del 93 % per il pollame<sup>12</sup>.

L'agricoltura biologica viene sostenuta con il sistema dei contributi aziendali globali per i sistemi di produzione sotto forma di contributi di superficie. Le aziende coinvolte si impegnano ad adeguare il numero di animali da reddito alla superficie agricola utile propria o in locazione idonea all'utilizzo di concime aziendale e a partecipare al programma «URA». A queste condizioni è consentito che i bovini vengano tenuti legati (art. 15a capoverso 2 lettera b Ordinanza sull'agricoltura biologica, RS 910.18). I conigli non rientrano nel programma «URA», ma devono essere tenuti in conformità con le disposizioni sui sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali ai sensi dell'articolo 74 OPD.

Il diritto agrario, più precisamente l'ordinanza sugli effettivi massimi (RS 916.344), limita gli effettivi massimi per singola azienda operante nel settore dell'allevamento di suini, dell'allevamento di galline ovaiole e nel settore dei suini, dei polli, dei tacchini e dei vitelli da ingrasso. Il rispetto delle succitate prescrizioni dà diritto a pagamenti diretti. Previa richiesta, l'UFAG autorizza a detenere effettivi maggiori le aziende che forniscono la PER e che non cedono concime aziendale a terzi.

### **3.1.3 Legislazione sulla protezione dell'ambiente**

L'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (RS 814.318.142.1) limita a titolo preventivo le emissioni che causano inquinamento atmosferico. Le stalle devono essere costruite rispettando le distanze minime dalle zone abitate. L'Ufficio federale dell'ambiente emette anche raccomandazioni per la limitazione precauzionale delle emissioni di ammoniacca.

### **3.1.4 Legislazione sulla protezione delle acque**

Ai sensi della legge sulla protezione delle acque (LPac, RS 814.20) ogni azienda con allevamento di bestiame da reddito deve sforzarsi di perseguire un bilancio equilibrato di concime (art. 14 cpv. 1 LPac per tutti gli agricoltori che detengono animali da reddito; art. 13 OPD per tutte le aziende PER). Inoltre la LPac, nell'articolo 14 capoverso 4 in combinato disposto con l'articolo

<sup>11</sup> Messaggio concernente l'evoluzione della politica agricola a partire dal 2022 (PA22+), n. 1.2.2, FF 2020 3567.

<sup>12</sup> <https://www.agrarbericht.ch> >it >politica >pagamenti-diretti >contributi-per-i-sistemi-di-produzione

23 dell'ordinanza sulla protezione delle acque (RS 814.201), limita a tre unità di bestiame grosso-fertilizzante (UBGF, corrispondente a 315 kg di azoto e 45 kg di fosforo) la quantità di concime aziendale che un'azienda detentrica di animali da reddito può distribuire per ettaro. Se viene superata la quantità massima consentita di concime aziendale per ettaro, l'azienda deve cedere a terzi il concime aziendale eccedente, il che ha conseguenti oneri e costi e quindi un effetto frenante sull'aumento degli effettivi di animali.

### **3.1.5 Diritto della pianificazione del territorio**

Gli edifici e gli impianti per la detenzione di animali nella zona agricola sono disciplinati dalla legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (RS 700) e dall'ordinanza del 29 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (RS 700.1). Sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti se sono necessari alla coltivazione dipendente dal suolo o all'ampliamento interno. Per edifici e impianti che vanno al di là di un ampliamento interno, è possibile prevedere zone agricole speciali.

La detenzione di animali è considerata dipendente dal suolo se l'azienda dispone di una sufficiente base propria di foraggio per i propri animali e se questi ultimi non vengono prevalentemente alimentati con foraggio acquistato all'esterno.

### **3.1.6 Altre iniziative popolari annunciate**

L'attuale iniziativa popolare in sospeso in parlamento «Acqua potabile pulita e cibo sano – No alle sovvenzioni per l'impiego di pesticidi e l'uso profilattico di antibiotici» (di seguito iniziativa sull'acqua potabile) chiede che l'effettivo di animali detenuto da aziende aventi diritto a pagamenti diretti possa essere nutrito con il foraggio prodotto nell'azienda stessa. In caso di accettazione, la maggior parte delle aziende di produzione di pollame, uova o di produzione suina, sarebbe di fatto esclusa dai pagamenti diretti agricoli, poiché fa normalmente riferimento all'approvvigionamento esterno di foraggio. Sarebbe interessata anche una parte delle aziende con animali da reddito che consumano foraggio grossolano (vacche, bovini, cavalli, caprini, ovini), poiché oltre al foraggio grezzo prevalentemente prodotto nell'azienda vengono utilizzati anche alimenti concentrati acquistati all'esterno. Di conseguenza, le aziende dovrebbero ridurre i propri effettivi di animali oppure mantenere l'attuale modalità di produzione con approvvigionamento di foraggio dall'esterno rinunciando a pagamenti diretti. Nel suo messaggio su questa iniziativa<sup>13</sup> il Consiglio federale si è detto a favore del respingimento dell'iniziativa senza controprogetto diretto o controproposta indiretta.

<sup>13</sup> Messaggio del Consiglio federale del 14 dicembre 2018 sull'iniziativa popolare «Acqua potabile pulita e cibo sano – No alle sovvenzioni per l'impiego di pesticidi e l'uso profilattico di antibiotici», FF 2019 1101.

## **3.2 Sviluppi previsti negli ambiti politici interessati dall'iniziativa**

### **3.2.1 Protezione degli animali**

La legislazione sulla protezione degli animali viene regolarmente adeguata agli sviluppi correnti e alle conoscenze recentemente acquisite. Attualmente sono in fase di elaborazione i seguenti argomenti:

- sostituzione dell'anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) per lo stordimento di pollame e suini prima della macellazione;
- metodi alternativi al fine di rinunciare a interventi quali decornazione, castrazione e amputazione (ad es. vaccinazione anziché castrazione di suinetti); ottimizzazione della stabulazione libera dei caprini con le corna; occupazione dei suini da ingrasso per evitare che si mordano la coda a vicenda;
- divieto di uccisione dei pulcini maschi non appena sarà possibile identificare il sesso a partire dall'uovo.

Inoltre nel quadro di un grande studio del Veterinary Public Health Institut (VPHI) della facoltà Vetsuisse dell'Università di Berna, dovrebbero essere sviluppati metodi per il rilevamento e la valutazione della salute e del benessere degli animali da reddito (Smart Animal Health). I risultati dello studio dovrebbero essere disponibili nella prima metà del 2021. Le conoscenze acquisite dovrebbero nuovamente confluire nella legislazione.

Attualmente è in corso di elaborazione un rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato 17.3967 della CSEC-S, il quale dovrebbe indicare in quale misura un rafforzamento dell'obbligo di dichiarazione per prodotti non fabbricati ai sensi delle norme svizzere sia conciliabile con gli obblighi internazionali della Svizzera e fino a che punto potrebbe creare ostacoli al commercio. Questo rapporto sarà presumibilmente disponibile entro la metà del 2020.

### **3.2.2 Sviluppo della politica agricola**

Il 12 febbraio 2020 il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente l'evoluzione della politica agricola dopo il 2020. In tale messaggio propone di promuovere la salute e il benessere degli animali con l'aumento di sistemi d'incentivazione finanziaria. Inoltre la Confederazione dovrebbe partecipare al finanziamento di una rete nazionale di competenza e innovazione per la salute degli animali da reddito. Allo stesso modo con la «Strategia sull'allevamento 2030» la promozione dell'allevamento di bestiame dovrebbe essere maggiormente orientata alla salute e al benessere degli animali. Inoltre la promozione della produzione di latte e carne su superfici inerbite dovrebbe tenere maggiormente conto dell'approvvigionamento in proteine con foraggio proprio dell'azienda. In questo modo le dimensioni degli effettivi sono legate ancora più strettamente al potenziale delle aziende connesso alle condizioni locali.

Nel programma «URA»<sup>14</sup> è prevista un'ulteriore promozione del pascolo. Di conseguenza la superficie disponibile per il pascolo ha un effetto limitante sugli effettivi. Inoltre il pascolo determina effetti di sinergia con altri obiettivi: le perdite di ammoniaca vengono ridotte e la salute degli animali è migliorata. Inoltre deve essere creata la base per sostenere in futuro anche edifici, impianti, veicoli, macchine e applicazioni tecniche nel campo della digitalizzazione tramite aiuti agli investimenti qualora contribuiscano alla promozione del benessere e della salute degli animali.

Nella PA22+ viene proposto, nell'ambito del pacchetto di misure per l'iniziativa sull'acqua potabile, uno schema di riduzione vincolante per le perdite di sostanze nutritive in agricoltura (azoto e fosforo). Inoltre dovrebbero essere registrate in modo trasparente le forniture di sostanze nutritive alle aziende agricole. Infine, tramite la revisione della LAg (RS 910.1) dovrebbe essere ridotta nella LPac la quantità massima di concime aziendale consentita per la distribuzione.

La quantità massima di concime aziendale consentita per la distribuzione nella LPac deve essere ridotta nel quadro della PA22+ da 3 a 2,5 UBGf per ettaro. Inoltre, al Consiglio federale dovrebbe essere attribuita la competenza di ridurre ulteriormente questo limite qualora non vengano rispettati gli schemi di riduzione per l'azoto e il fosforo. È lecito attendersi che queste misure producano un effetto leggermente frenante sugli effettivi di animali, poiché in questo modo più aziende dovranno cedere a terzi il concime aziendale che supera la quantità consentita (v. in merito il punto 3.1.4).

#### **4. Valutazione degli obiettivi dell'iniziativa**

Di seguito vengono valutati i punti principali del testo dell'iniziativa dal punto di vista materiale e giuridico.

##### **4.1 Dignità dell'animale nell'ambito della detenzione a scopo agricolo**

La protezione della dignità dell'animale nell'ambito della detenzione a scopo agricolo è l'obiettivo chiave dell'iniziativa. Secondo l'iniziativa l'«allevamento intensivo» non è compatibile con la dignità degli animali. La dignità della creatura, che comprende anche la dignità degli animali, è già sancita nell'articolo 120 Cost. Nella LPAn la dignità dell'animale viene definita come il «valore intrinseco dell'animale, che va rispettato da chiunque se ne occupi» (art. 3 lett. a LPAn). Quindi la legislazione sulla protezione degli animali mira ad assicurare la dignità e il benessere del singolo animale (art. 1 LPAn) indipendentemente dal numero di animali detenuti. Se il benessere degli animali è garantito, non vi è alcuna necessità, dal punto di vista della «dignità» dell'animale, di un obbligo di limitazione del numero di animali. L'iniziativa definisce l'«allevamento intensivo» come un allevamento nell'ambito del

<sup>14</sup> Cfr. nota a piè di pagina 10.

quale il benessere degli animali è leso sistematicamente. La legislazione sulla protezione degli animali vieta già oggi un allevamento di questo tipo.

#### **4.2 Definizione di criteri**

L'articolo 80 Cost. incarica già oggi la Confederazione di disciplinare tutti gli aspetti che possono essere connessi alla detenzione di animali al fine della tutela di questi ultimi (detenzione, cura degli animali, esperimenti e interventi su animali vivi ecc.). L'iniziativa chiede tuttavia di sancire nella Costituzione che, in relazione alla detenzione a scopo agricolo, vengano stabiliti in particolare il ricovero e la cura rispettosi dell'animale, l'accesso a spazi esterni, la macellazione e le dimensioni massime del gruppo per stalla. In riferimento alle direttive Bio Suisse (v. punto 4.4) l'iniziativa è considerevolmente più dettagliata dell'attuale disposizione costituzionale.

#### **4.3 Emanazione di prescrizioni in materia di importazione**

La nuova disposizione costituzionale dovrebbe valere non solo per i prodotti animali fabbricati in Svizzera, ma anche per le importazioni. Non viene stabilito cosa significhi concretamente. Da un lato la formulazione scelta per le importazioni lascia un margine maggiore rispetto alla produzione nazionale («tengano conto»), ma dall'altro questo margine viene nuovamente ridotto dal capoverso 2 delle disposizioni transitorie. Quindi entro al massimo 25 anni dall'adozione dell'iniziativa tutte le aziende devono rispettare le prescrizioni delle direttive Bio Suisse 2018 sulla dignità degli animali. Si presume che l'obbligo di rispettare tali prescrizioni per la detenzione di animali valga sia per la produzione nazionale che per le importazioni. Un simile obbligo non sarebbe compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera nei confronti dell'OMC, dell'UE e degli Stati con cui sono stati stipulati accordi commerciali. In particolare gli accordi commerciali dovrebbero essere rinegoziati. L'esito di un ricorso all'OMC sarebbe incerto. In caso di esito negativo si dovrebbe tornare indietro sulla decisione presa oppure è lecito aspettarsi contromisure da parte di altri partner commerciali.

#### **4.4 Adozione delle direttive Bio Suisse come standard minimo**

Ai sensi del capoverso 2 delle disposizioni transitorie, la legislazione d'esecuzione deve «stabilire requisiti relativi alla dignità dell'animale che corrispondono almeno a quelli delle direttive Bio Suisse 2018». Dato che la disposizione costituzionale richiesta dall'iniziativa si riferisce in pratica a tutti gli aspetti della detenzione a scopo agricolo e che le direttive Bio Suisse 2018 comprendono tutti questi ambiti, ciò significa che entro 25 anni dall'adozione dell'iniziativa tutti gli animali dovranno essere detenuti secondo tali standard bio. Conformemente alle direttive Bio Suisse 2018, in materia di «uscita

all'aperto» deve essere rispettato il programma «URA»<sup>15</sup> previsto nella legislazione sull'agricoltura. Invece il programma «SSRA»<sup>16</sup>, salvo la detenzione dei conigli, si spinge oltre i requisiti minimi delle direttive Bio Suisse. Queste ultime limitano l'effettivo di animali nelle regioni di pianura a 2,5 UBGF per ettaro di superficie agricola utile (ibid. punto 4.1). Nelle zone ad alta altitudine e in condizioni ambientali sfavorevoli l'effettivo deve essere ridotto. Ora l'effettivo di galline ovaiole viene limitato a 2000 esemplari per unità di pollaio.

Interpretando il testo dell'iniziativa secondo il suo senso e scopo, anche le importazioni di animali o prodotti animali dovrebbero provenire da animali detenuti almeno nel rispetto di questi standard. Ciò avrebbe conseguenze di ampia portata:

- Aumenterebbero i prezzi dei prodotti agricoli di origine animale, nazionali e importati, spingendo maggiormente le persone ad acquistare direttamente nel vicino estero.
- Tali aumenti non riguarderebbero solo i consumatori, ma anche le aziende che producono o trasformano derrate alimentari in Svizzera.
- La libertà di scelta dei consumatori nel caso di prodotti animali importati verrebbe limitata.
- Altri Paesi potrebbero continuare ad esportare prodotti di origine animale in Svizzera solo se fabbricati almeno secondo gli standard delle direttive Bio Suisse 2018, che hanno un carattere specificatamente svizzero.
- È prevedibile che l'adozione di queste direttive quale standard minimo comporterebbe dei grossi problemi rispetto agli impegni commerciali e ai sensi del diritto europeo contratti dalla Svizzera.
- Per controllare che i prodotti di origine animale importati non provengano da «allevamento intensivo», sarebbe necessario sviluppare dei sistemi di controllo propri. Ciò risulterebbe complicato in particolare nel caso di prodotti di origine animale trasformati.
- Se l'iniziativa venisse adottata, sarebbe la prima volta che standard privati (direttive Bio Suisse 2018) verrebbero integrati nella Costituzione federale.

#### **4.5 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera**

In base al testo dell'iniziativa è presumibile che anche le importazioni di animali e prodotti animali a fini alimentari debbano soddisfare le direttive Bio Suisse 2018 (v. punto. 4.3). Dal punto di vista del diritto commerciale sarebbe problematico. Un diverso trattamento dei prodotti in base ai relativi metodi di lavorazione e produzione che non si riflettono sulle caratteristiche fisiche del prodotto, rappresenta una violazione di tali impegni. Le restrizioni all'importazione violano inoltre l'articolo XI GATT che vieta limitazioni quantitative

<sup>15</sup> Cfr. nota a piè di pagina 10.

<sup>16</sup> Cfr. nota a piè di pagina 9.

e misure di effetto analogo. L'articolo XX GATT prevede diverse eccezioni che, in casi specifici, possono giustificare l'inadempienza alle disposizioni del GATT. Un motivo giustificato potrebbe fondarsi in primo luogo sull'articolo XX lettera a o b GATT, che consente restrizioni commerciali necessarie alla tutela della morale pubblica o alla tutela della vita o della salute di persone e animali. I requisiti previsti per poter giustificare tali misure sono tuttavia elevati. Quanto precede si applica anche agli accordi commerciali stipulati dalla Svizzera.

L'articolo 80a capoverso 4 del testo dell'iniziativa porrebbe problemi in particolare anche in relazione all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo, RS 0.916.026.81). Quest'ultimo include determinate derrate alimentari e metodi di produzione (tra gli altri, prodotti da agricoltura biologica, mangimi, sementi, prodotti di origine animale) e garantisce un accesso reciproco semplificato al mercato per questi prodotti agricoli sulla base dell'equivalenza degli standard dei prodotti. Qualora le norme di protezione specifiche per i prodotti agricoli e le derrate alimentari divergano dalle disposizioni europee, sarebbero in conflitto con l'equivalenza sancita dall'Accordo agricolo (allegati 5, 7, 9 e 11). Ciò ostacolerebbe l'accesso reciproco agevolato al mercato negli ambiti di prodotto coperti dall'Accordo. Secondo l'articolo 14 capoverso 2 dell'Accordo agricolo le parti si impegnano ad astenersi da qualsiasi provvedimento che possa compromettere la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo. Rilevante in questo contesto è anche il fatto che i Bilaterali I (incluso l'Accordo agricolo) sono collegati tra loro dalla clausola ghigliottina: se uno degli accordi viene denunciato, anche gli altri perdono automaticamente la loro validità. Poiché il testo dell'iniziativa è incompatibile con gli obblighi dell'Accordo agricolo, l'adozione dell'iniziativa comporta il rischio di una denuncia dell'accordo, che metterebbe a repentaglio gli interi Bilaterali I.

## **5. Controprogetto diretto**

### **5.1 Aspetti generali**

La proposta di controprogetto diretto prevede che nella Costituzione venga sancito il principio di una detenzione adeguata di tutti gli animali mentre sono in vita. A tale riguardo risultano di importanza centrale, in particolare per gli animali da reddito, l'uscita regolare all'aperto e la detenzione rispettosa. Se gli animali sono destinati alla macellazione, anche quest'ultima deve essere eseguita in condizioni rispettose degli animali. A conferma vengono inclusi nella Costituzione la protezione del «benessere» degli animali e, nel caso degli animali da reddito, gli elementi «ricovero adeguato alle loro esigenze», «possibilità di uscire regolarmente all'aperto» e «condizioni di macellazione rispettose degli animali».

Si dovrebbe rinunciare invece all'inclusione nella Costituzione delle direttive Bio Suisse 2018 richiesta dall'iniziativa.

I programmi d'incentivazione possono contribuire in modo considerevole al miglioramento del benessere animale. Tuttavia dal punto di vista della protezione degli animali non sono pienamente soddisfacenti, dato che solo una parte degli animali è tenuta secondo i programmi rispettosi del benessere degli animali. Il controprogetto diretto dovrebbe pertanto aumentare i requisiti minimi per la detenzione di animali da reddito negli ambiti «uscita all'aperto» e «ricovero adeguato alle loro esigenze» per tutti gli animali da reddito, il che rappresenterebbe un progresso decisivo per il benessere di tutti gli animali da reddito.

Il livello di protezione auspicato dovrebbe essere aumentato, tuttavia non devono essere ripresi tutti gli standard oggi in vigore per i sistemi d'incentivazione facoltativi. In particolare dovrebbero essere ripresi i requisiti che comportano un sostanziale miglioramento del benessere animale (v. punto 5.2 seguente). Corrispondenti standard minimi devono essere fissati a livello di leggi e ordinanze.

Come proposto dalla PA22+, le spese che a questo proposito saranno sostenute dalle aziende per le misure edilizie necessarie al miglioramento del benessere animale dovranno essere maggiormente cofinanziate con aiuti agli investimenti. Forme di detenzione rispettosa degli animali, con standard superiori a quelli minimi, dovranno essere sostenute finanziariamente anche in futuro tramite programmi d'incentivazione.

Il controprogetto dovrebbe inoltre riprendere dall'iniziativa anche l'aspetto della macellazione. Si tratta di un ambito particolarmente sensibile che non viene reso noto al pubblico. Le pratiche scorrette in questo settore comportano spesso grandi dolori, sofferenze e paura per gli animali. Pertanto anche i requisiti riguardanti la macellazione andrebbero innalzati.

Per raggiungere il miglioramento auspicato, come previsto anche dall'iniziativa, bisognerebbe concedere un termine transitorio contenuto. Il Consiglio federale in accordo con l'iniziativa ritiene «adeguato» un termine transitorio di massimo 25 anni nel caso in cui siano necessari adeguamenti di natura edilizia. Pertanto le modifiche proposte riguarderebbero solo la prossima generazione di agricoltori. Negli altri casi sono tuttavia sufficienti termini transitori di circa 15 anni. Di conseguenza la protezione degli investimenti stabilita nell'articolo 8 LPAn non subisce alcuna modifica.

## 5.2 Testo

Il testo della disposizione costituzionale proposta dal Consiglio recita:

Art. 80 cpv. 1 e 2<sup>bis</sup>

<sup>1</sup> La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali.

<sup>2bis</sup> Ai fini del benessere degli animali da reddito devono essere garantiti in particolare:

- a. un ricovero adeguato alle loro esigenze;
- b. la possibilità di uscire regolarmente all'aperto;
- c. condizioni di macellazione rispettose degli animali.

## 5.3 Commento ai singoli capoversi

### *Capoverso 1*

Nella disposizione di principio dell'articolo 80 capoverso 1, il «benessere degli animali» viene ora menzionato come obiettivo esplicito. Il «benessere degli animali» è menzionato nell'articolo contenente lo scopo della legge sulla protezione degli animali e ora viene integrato nella Costituzione federale. Tale termine include più dell'adempimento degli attuali requisiti in materia di protezione degli animali. In particolare una detenzione adeguata deve consentire agli animali di tenere un comportamento più conforme possibile alla specie e non sollecitare oltremodo la loro capacità di adattamento al sistema di detenzione. Il termine «benessere» implica inoltre che venga tenuto sufficientemente conto delle esigenze di movimento di tutti gli animali e che questi dispongano di tutte le possibilità di occupazione tipiche della loro specie. La nuova disposizione costituzionale proposta mette in chiaro che in futuro dovrà essere assegnato un peso sempre maggiore al benessere di tutti gli animali. In questo modo verrà reso più esplicito anche nella Costituzione che dal 2003 gli animali non sono più considerati una cosa. Mentre l'iniziativa si riferisce soltanto agli animali per la detenzione a scopo agricolo, l'obiettivo del «benessere» contenuto nel controprogetto vale per tutti gli animali. In questo senso il controprogetto diretto proposto va al di là dell'iniziativa.

### *Capoverso 2<sup>bis</sup>*

Questo capoverso precisa cosa si intende per «benessere» ai sensi del capoverso 1 nel caso degli animali da reddito. La limitazione a questa categoria si giustifica con il fatto che gli animali da reddito si trovano in una situazione speciale a causa dell'utilizzo al quale sono destinati. La redditività e il benessere animale sono in un rapporto di tensione reciproca.

### *Lettera a:*

Il criterio «ricovero adeguato alle loro esigenze» si riferisce alla stalla e agli spazi esterni, che devono essere predisposti in maniera tale da soddisfare le esigenze fondamentali degli animali: assunzione di cibo (incluso ricerca del

cibo e occasione di rapporti sociali come elementi per tenere gli animali occupati), riposo (fondamentale per la digestione, il metabolismo e il sistema immunitario) e il movimento (v. lett. b). Gli attuali requisiti del programma «SSRA» verrebbero ampiamente ripresi e diventerebbero in futuro dei requisiti minimi. Ad esempio, nel caso dei bovini ciò significa stalle a stabulazione libera con aree di foraggiamento e di abbeveraggio rivestite e un divieto di pavimenti totalmente grigliati nel caso di tori da ingrasso. I suini devono poter avere a disposizione un'area di riposo con lettiera. Oltre alle condizioni spaziali, assume grande rilevanza anche un'illuminazione sufficiente. In alternativa, dovrebbe essere consentita la stabulazione fissa, a condizione che gli animali abbiano, in linea di massima, la possibilità di uscire all'aperto durante il giorno. Se vengono autorizzate delle eccezioni, è necessario sempre garantire il benessere animale.

#### *Lettera b:*

Gli animali hanno il bisogno fondamentale di muoversi liberamente. Questo è un aspetto importante della detenzione rispettosa degli animali come pure del loro benessere e della loro salute. La possibilità di uscire regolarmente all'aperto contribuisce anche al miglioramento della capacità di resistenza alle malattie e di conseguenza alla riduzione dell'utilizzo di medicinali, in particolare antibiotici. Con la nuova disposizione tutti gli animali da reddito dovranno avere di norma la possibilità di uscire regolarmente all'aperto. A questo proposito dovranno essere ampiamente integrati gli attuali requisiti del programma «URA» che diventeranno futuri requisiti minimi. «Possibilità di uscire regolarmente all'aperto» significa accesso quotidiano a un'area con clima esterno. Dovrebbe essere possibile applicare una copertura, in contrasto con le attuali disposizioni «URA». Nel caso di alcune specie animali (pollame, vitelli e suini in estate) sarà persino necessaria. Normalmente gli animali devono avere l'occasione di muoversi liberamente e decidere autonomamente il tipo di passo, la direzione e la velocità dei propri spostamenti senza essere ostacolati da corde, catene e simili. Ad esempio nel caso dei bovini dovrebbe essere possibile uscire all'aperto per almeno 26 giorni al mese (estate e inverno) e i suini dovrebbero avere la possibilità di accedere a spazi esterni per più ore ogni giorno.

Tuttavia dovrebbero essere possibili eccezioni e facilitazioni giustificate. Ad esempio dovrebbe essere possibile far uscire gli animali in maniera scaglionata, in modo da poter continuare a utilizzare anche le aree di uscita all'aperto più piccole. Anche nel caso delle eccezioni alla lettera b vale il principio secondo cui il benessere animale deve essere garantito in ogni caso.

#### *Lettera c:*

Per «condizioni di macellazione rispettose degli animali» deve intendersi una macellazione nella quale si eviti con tutti i mezzi possibili e immaginabili l'eventualità che gli animali provino dolore, soffrano, subiscano lesioni o abbiano paura. In particolare il trattamento attento degli animali nei macelli, il

corretto stordimento e il dissanguamento degli animali pongono elevati requisiti per quanto riguarda il personale. «Condizioni di macellazione rispettose degli animali» implicano anche il fatto che venga eseguita da personale qualificato ed esperto, avente dimestichezza con il metodo e la specie animale in questione. Infine presupposto per condizioni di macellazione rispettose degli animali è anche che gli impianti e gli apparecchi utilizzati per lo stordimento siano appropriati allo scopo, che vengano sottoposti a manutenzione e verifica regolari e che il personale che li utilizza disponga della formazione necessaria. A tale riguardo l'immissione sul mercato di impianti e apparecchi per lo stordimento deve essere subordinata in futuro a un obbligo di autorizzazione.

#### **5.4 Importazione**

Non è prevista l'introduzione di un'ulteriore base costituzionale per disciplinare le importazioni. L'articolo 80 capoverso 2 lettera d Cost. consente già oggi alla Confederazione di disciplinare l'importazione di animali e prodotti animali. Analogamente l'articolo 14 capoverso 1 LPAn attribuisce al Consiglio federale, per motivi inerenti alla protezione degli animali, la competenza di vincolare a determinate condizioni, limitare o vietare l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali. Questa disposizione è sufficiente a subordinare in futuro a un obbligo di dichiarazione le importazioni di prodotti animali che non soddisfano i nuovi requisiti svizzeri più rigorosi. Obblighi di dichiarazione aggiuntivi possono fondarsi sugli articoli 13 LDerr, 18 LAgr o 2 della legge federale sull'informazione dei consumatori (RS 944.0). Per il resto è ammessa già oggi una dichiarazione positiva volontaria dei prodotti fabbricati in Svizzera (ovvero indicazione della produzione secondo requisiti svizzeri particolarmente rigorosi).

#### **6. Conseguenze**

Il controprogetto diretto creerebbe le basi affinché la Svizzera possa ulteriormente aumentare il suo livello di protezione degli animali, già oggi elevato rispetto ad altri Paesi. In caso di adozione, il Consiglio federale sottoporrebbe al Parlamento opportune proposte di attuazione delle nuove disposizioni costituzionali a livello legislativo. Queste proposte sarebbero soggette a una preliminare analisi d'impatto della regolamentazione. Ulteriori investimenti verrebbero effettuati principalmente in aziende detentrici di animali che non partecipano ancora ai programmi «SSRA» e «URA» per il benessere degli animali. A seconda della categoria di animali, le aziende sono interessate in modo diverso (2018)<sup>17</sup>:

<sup>17</sup> Fonte: Ufficio federale dell'agricoltura.

**a. Cifre<sup>18</sup>**

Quota senza contributi «URA» 2018			Quota senza contributi «SSRA» 2018		
Categoria di animali	UBG	Aziende	Categoria di animali	UBG	Aziende
Bovini	157'574	5'276	Bovini	387'815	15'796
Equidi	7'108	2'882	Equidi	24'601	8'062
Caprini	2'540	2'736	Caprini	6'383	4'616
Ovini	4'581	1'923			
Suini	80'327	3'229	Suini	53'859	3'039
Pollame da reddito	43'043	9'770	Pollame da reddito	4'916	9'493
Cervi	505	101	Conigli	232	594
Bisonti	174	8			
<b>Tutte le categorie</b>	<b>295'850</b>	<b>5'813</b>	<b>Tutte le categorie</b>	<b>477'806</b>	<b>16'828</b>

**b. Percentuali<sup>17</sup>**

Quota senza contributi «URA» 2018			Quota senza contributi «SSRA» 2018		
Categoria di animali	UBG	Aziende	Categoria di animali	UBG	Aziende
Bovini	17%	15%	Bovini	42%	45%
Equidi	20%	28%	Equidi	80%	80%
Caprini	21%	46%	Caprini	56%	78%
Ovini	13%	27%			
Suini	50%	50%	Suini	34%	47%
Pollame da reddito	59%	78%	Pollame da reddito.	7%	75%
Cervi	38%	40%	Conigli	29%	84%
Bisonti	43%	57%			
<b>Tutte le categorie</b>	<b>23%</b>	<b>14%</b>	<b>Tutte le categorie</b>	<b>40%</b>	<b>43%</b>

<sup>18</sup> Aziende aventi diritto a pagamenti diretti secondo la relativa categoria di animali.

Solo requisiti concreti più elevati consentono di stimare quantitativamente quali costi d'investimento aggiuntivi con requisiti di protezione degli animali più elevati saranno attivati negli animali da reddito.

Il Consiglio federale ha proposto fra l'altro, con il messaggio concernente l'evoluzione della PA22+, di sostenere in modo più mirato il benessere animale e la salute degli animali da reddito tramite pagamenti diretti e aiuti agli investimenti. Il controprogetto diretto parte da questo punto e va nella stessa direzione con un aumento dei requisiti minimi di legge con appropriate disposizioni transitorie. Il fatto che vengano rispettate le norme di legge non giustifica le sovvenzioni. Pertanto, la proposta non comporta per la Confederazione e i Cantoni un ulteriore fabbisogno finanziario o di personale. Tuttavia, non è stato ancora determinato come i fondi dei programmi «URA» e «SSRA» esistenti saranno utilizzati o trasferiti in futuro. Il messaggio del Consiglio federale sull'Iniziativa sull'allevamento intensivo e il controprogetto diretto svilupperanno più in dettaglio questo aspetto.

## **7. Compatibilità del controprogetto con gli impegni internazionali della Svizzera**

La proposta di un controprogetto diretto non contiene disposizioni specifiche sull'importazione di animali o prodotti animali. Gli articoli 80 e 104a Cost. in vigore consentono tuttavia già oggi al legislatore di emanare corrispondenti disposizioni. In quale misura il controprogetto diretto sollevi domande in merito alla compatibilità con gli impegni internazionali dipenderà quindi in modo rilevante dall'attuazione di misure concrete in base all'articolo della Costituzione modificato. Si tratta essenzialmente di impegni contratti dalla Svizzera in relazione all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio<sup>19</sup> oppure di accordi commerciali bilaterali o multilaterali.

<sup>19</sup> RS 0.632.20